

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **277/1986** (ECLI:IT:COST:1986:277)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **16/12/1986**

Deposito del **19/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **31/12/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12640**

Atti decisi:

N. 277

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 61/1 s.s. del 31 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973

n. 156 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna Maria e Ministero poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta il 18 gennaio 1985) nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna Maria e il Ministero delle poste e telecomunicazioni il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui limitano al solo pagamento dell'indennità di cui all'art. 28 del testo unico la responsabilità del Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i danni causati dal mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha in primo luogo rilevato che il collegio rimettente ha ommesso di prendere in esame, nel giudizio a quo, la preliminare "eccezione di decadenza" dedotta dal convenuto Ministero delle poste e telecomunicazioni, secondo il quale il termine di sei mesi, previsto dagli artt. 91 e 96 lett. f) d.P.R. n. 156 del 1973 "per l'esperibilità dell'azione", sarebbe stato inutilmente lasciato decorrere dalla Brevaglieri.

Considerato che si rende necessario che il giudice a quo integri, in merito alla suddetta eccezione, la propria deliberazione sulla rilevanza, giacché la sollevata questione rimarrebbe priva di concreta incidenza nel caso di accertamento della improponibilità dell'azione;

che pertanto (come già provveduto in analoga fattispecie con sentenza n. 190 del 1984) vanno restituiti gli atti al Tribunale rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.